

TI_GERICHTE 52.2002.112 vom 20. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.112

FR: TI_GERICHTE 52.2002.112 du 20 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.112 del 20 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM); che le decisioni di multa adottate dal municipio in ambito di contravvenzioni alla LE sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro intimazione, giusta i combinati disposti degli art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 PAmM; che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 PAmM) e non possono quindi essere prorogati né dall'autorità adita né, tantomeno, dalle parti; che, nel caso concreto, la decisione di multa, allestita in buona e dovuta forma, con, tra l'altro, l'indicazione del termine di ricorso, è stata notificata all'insorgente, al più tardi il 3 aprile 2000; che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la multa entro 15 giorni da quel momento, se del caso eccettuando la violazione del diritto di essere sentito, e meglio l'impossibilità di determinarsi compiutamente, per mancanza di accesso agli atti; che, per contro, non era evidentemente sua facoltà riservarsi la possibilità di aggravarsi successivamente, previo esame di documenti soggettivamente ritenuti necessari; che, di conseguenza, quando è stata impugnata dinanzi al Consiglio Stato, la risoluzione di multa era da tempo cresciuta in giudicato, per cui, in assenza dei presupposti per un riesame, manifestamente inadempiti, non poteva venir rimessa in discussione; che, nella misura in cui oggetto dell'impugnativa era l'estratto come tale della risoluzione municipale, con la stessa, se proponibile e tempestiva, si potevano semmai addurre censure di ordine formale, connesse con la procedura di adozione della decisione, ma non contestazioni riguardanti il merito della vertenza; che il ricorrente non ha eccepito alcunché a riguardo delle formalità d'adozione dell'avversata decisione municipale né ha sollevato argomentazioni che ignorava prima di disporre dell'estratto della risoluzione medesima; che rettamente il Consiglio di Stato ha pertanto giudicato il gravame irricevibile; che, in questa sede, il ricorso va di conseguenza respinto, senza entrare nel merito delle censure addotte; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 46 LE; 148 LOC; 3, 11, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.